



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera,
Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016”.**

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “*All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114*”;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”*;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”*;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;*

Viste:

- l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 recante *“Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*

- l'ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 recante *“Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*

- l'ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*

- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;*

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la convenzione del 24 ottobre 2019 per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso compresi nelle ordinanze n. 37/20187 e n. 64/2019 stipulata tra l'Ufficio speciale della Regione Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche;

Vista la legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 e, in particolare l'articolo 5 che definisce il consorzio di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

bonifica delle Marche, come *“ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio.”* e lo assoggetta alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 recante *“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”*.

Dato atto che l'USR Marche, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, dal Consorzio di bonifica Marche e dalla Struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

- a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico;
- b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni interessati in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;
- c) è necessario e urgente ripristinare la funzionalità idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti e/o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli alvei e le traverse abbassando la loro capacità di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi di mitigazione del rischio idraulico si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che l'intervento relativo alle Opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

– Ussita, è inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n.37 dell'8 settembre 2017;

Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 all'ordinanza n. 64 del 2018 i seguenti interventi:

- a) nel Comune di Visso: fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG; fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG; fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa); fiume Nera a monte abitato Visso; torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera;
- b) nel Comune di Castelsantangelo sul Nera: fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso; fosso delle Brecce – Nocria; fiume Nera tratto Castelsantangelo – Vallinfante; fosso Ravarro – Vallinfante; debris-flow versante M. Porche; fosso S.Angelo – Castelsantangelo; fosso Capo di Nera – Nocelleto; fosso Capo di Nera – Rapegna; fosso di Corveto – Rapegna/Nocelleto; fosso di Varogna – Nocelleto/Rapegna
- c) nel comune di Ussita: versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza; torrente Ussita a monte dell'abitato; fossi minori Ussita – Capovallazza; fosso il Vallone - Casali

Considerato che le citate ordinanze n. 37 e n. 64 per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici, ivi compresi quelli di cui alla presente ordinanza, nei territori colpiti dal sisma assegnano, complessivamente e indistintamente, un importo pari a euro 62.457.160,00, in favore della Regione Marche;

Visto l'articolo 2 della citata convenzione del 24 ottobre 2019 stipulata tra l'Ufficio speciale della Regione Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche che individua, per ciascun intervento ricompreso nei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso l'importo stimato per un onere complessivo pari a euro 43.021.463,00;

Considerato che a valere sull'importo originariamente individuato, pari complessivamente ad euro 43.021.463,00 la Regione Marche ha effettuato ulteriori interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico di tipo gravitativo, realizzati dai Comuni interessati come soggetti attuatori e dal PF. Tutela del territorio di Ascoli Piceno, per un importo pari a euro 4.631.310,26 e, pertanto, l'importo disponibile a valere sulle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 64 del 2018 residuano risorse pari ad euro 38.390.152,74;

Considerato che dall'istruttoria compiuta di cui alla citata relazione del sub Commissario è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di eseguire attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessati da dissesti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

idrogeologici quali lo sfalcio della vegetazione, la sghiaiatatura, la rimozione di materiale detritico, la pulizia degli alvei, la riprofilatura degli argini, il ripristino degli incisi, le opere di contenimento strettamente necessarie, la segnaletica, l'interdizione di strade e aree nonché quant'altro necessario a rimuovere il pericolo e che l'onere per tali attività possa essere stimato in euro 3.500.000,00 e pertanto per la progettazione ed esecuzione delle opere l'importo massimo complessivo possa essere stimato in euro 39.521.463,00, fermo restando che l'importo da finanziare per singolo intervento sarà determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto;

Considerato che sono state adottate le ordinanze speciali n. 14 e 16 del 2021 relative, rispettivamente agli interventi di ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera e agli interventi di ricostruzione del Comune di Ussita, e che il Comune di Visso con nota del 17 luglio 2021 ha richiesto l'attivazione dei poteri speciali ed è in corso l'adozione della relativa ordinanza speciale, risultando pertanto necessario e urgente disciplinare gli interventi sui dissesti idrogeologico nei citati comuni in quando strettamente interconnessi con gli interventi di cui alle citate ordinanze al fine di completare gli interventi accelerandone l'attuazione.

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici nei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso è stimato un importo pari a euro 3.500.000,00 per le attività propedeutiche ed euro 39.521.463,00 per gli interventi definitivi, per un importo complessivo pari ad euro 43.021.463,00 che trova copertura quanto a euro 38.390.152,74 nelle somme stanziare per tali interventi dalle ordinanze n. 37 e n. 64 e quanto a euro 4.631.310,26 a valere sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016, che presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 43.021.463,00;

Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario sui dissesti idrogeologici nei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Consorzio di bonifica Marche è un ente pubblico economico istituito con delibera della Giunta Regionale delle Marche nel dicembre 2013 ai sensi della legge regionale n. 13 del 17 giugno 2013 e che ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 13/2013 la Regione può altresì



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità previste dalla medesima legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.

Dato atto che l'USR Marche richiede di individuare come soggetto attuatore della progettazione e della realizzazione delle opere sui dissesti nei comuni di Castelsantangelo, Ussita e Visso, il Consorzio di bonifica per ragioni di continuità con le attività già intraprese ai sensi della citata convezione del 24 ottobre 2019 definendo, al contempo, i compiti e le responsabilità degli altri soggetti coinvolti;

Considerato che il Consorzio di bonifica ha una consolidata esperienza in tema di progettazione ed esecuzione di interventi di riduzione di rischio idrogeologico e dispone di una struttura dedicata a tali interventi;

Ritenuto, per ragioni di continuità e semplificazione, individuare nel Consorzio di bonifica Marche il soggetto attuatore per la gli interventi definitivi sui dissesti idrogeologici;

Ritenuto di individuare nell'USR Marche il soggetto attuatore per le attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi sui dissesti maggiormente significativi in termini di pericolosità e, in particolare per gli interventi relativi a fiume Nera tratto Castelsantangelo-Visso: opere difesa spondale, nuove arginature; t. Ussita a monte dell'abitato: rifacimento traverse, muri d'argine, rimozione ostruzioni d'alveo, manutenzioni idraulico-forestali, opere di consolidamento; fiume Ussita centro abitato a monte confluenza; fiume Nera -intervento a monte del centro abitato del comune di Visso;

Considerato altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dei soggetti attuatori, potendo il Consorzio di bonifica anche utilizzare la propria società in house, "Bonifica Marche Engineering SRL", rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Visti l'articolo 1, commi 162-170 della legge n. 145 del 2018 e il D.P.C.M. del 15 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 7 giugno 2019 relativi all'istituzione presso l'Agenzia del demanio della "Struttura per la Progettazione";

Ritenuto di potersi eventualmente avvalere, mediante stipula di apposita convenzione, della "Struttura per la progettazione" istituita presso l'agenzia del demanio, per tutti i servizi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi sui dissesti per le attività progettuali;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

supportati da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della sistemazione dei dissesti idrogeologici e ripristino del corso delle acque cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragione d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'articolo 35 del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo al soggetto attuatore USR Marche di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità tecnico-economica per le sole opere propedeutiche finalizzate all'immediata riduzione dei rischi ai fini delle lavorazioni successive, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;

Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilità, abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n.32 del 2019,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

consentendo l'impiego del sistema cd. "di inversione procedimentale" anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art. 1

(Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi sui dissesti idrogeologici nei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della regione Marche, meglio descritti nella relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli interventi sono così riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:

a) interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera:

1. fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso, importo previsionale stimato euro 3.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
2. fosso delle Brecce - Nocria importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
3. fiume Nera tratto Castelsantangelo – Vallinfante importo previsionale stimato euro 4.500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
4. fosso Ravarro – Vallinfante importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
5. debris-flow versante M. Porche importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
6. fosso S.Angelo – Castelsantangelo importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
7. fosso Capo di Nera – Nocelleto importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
8. fosso Capo di Nera – Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
9. fosso di Corveto – Rapegna/Nocelleto importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
10. fosso di Varogna –Nocelleto/Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

b) interventi nel Comune di Ussita



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

11. versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza importo previsionale stimato euro 3.300.000,00 già finanziato dall' ordinanza n. 64 del 2018;
12. torrente Ussita a monte dell'abitato importo previsionale stimato euro 4.000.000,00, già finanziato dall' ordinanza n. 64 del 2018;
13. fossi minori Ussita – Capovallazza importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall' ordinanza n. 64 del 2018;
14. fosso il Vallone – Casali importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
15. opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio importo previsionale stimato euro 3.821.463,00 già finanziato dall'ordinanza n. 37 del 2017;

c) Interventi nel comune di Visso:

16. fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
17. fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG importo previsionale stimato euro 3.800.00,00 già finanziato dall' ordinanza n. 64 del 2018;
18. fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa) importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 già finanziato dall' ordinanza n. 64 del 2018;
19. fiume Nera a monte abitato Visso importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
20. torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si articola nelle seguenti attività:

- a) attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessata dai dissesti, per una spesa stimata pari a euro 3.500.000,00;
- b) progettazione ed esecuzione degli interventi nonché espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse per una spesa stimata pari a euro 39.521.463,00.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere critici e di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'USR e il Consorzio di bonifica Marche:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico
- b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;
- c) è necessario e urgente ripristinare la funzionalità idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli alvei e le traverse abbassando la loro capacità di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa.

4. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché tra questi e gli interventi di ricostruzione pubblica a privata, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti, dell'USR del Consorzio di bonifica Marche e il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2

(Designazione e compiti del sub Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi e per ragioni di continuità con le attività già avviate, il Consorzio di bonifica delle Marche, ente pubblico economico di natura associativa vigilato dalla Regione Marche secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13, è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi relativi alla progettazione ed esecuzione degli interventi e all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse, di cui all'articolo 1 comma 2, lettera b).
2. L'USR Marche, in quanto dotato anche dei necessari poteri espropriativi ed amministrativi, è individuato quale idoneo soggetto attuatore per le attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessati dai dissesti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Per l'espletamento da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche delle attività di stazione appaltante, è ammesso, previa motivata richiesta un rimborso spese forfettario non superiore al 2% dell'importo dei lavori, a valere sui quadri economici degli interventi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Art.4

(coordinamento degli interventi)

1. Fermi restando i compiti e i poteri del sub_ Commissario di cui all'articolo 2, in ragione della stretta interconnessione tra gli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza e gli altri interventi pubblici e privati nei territori deli Comuni dell'Alto Nera, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, sentito il sub-commissario, attua ogni necessaria attività volta alla definizione di indirizzi ed al coordinamento degli interventi tenendo conto del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e private.

Art. 5

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, alla tutela ambientale e paesaggistica, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;

a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Art. 6

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge 189 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020, dal decreto legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
- b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 51 del decreto legge n. 77 del 2021, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'articolo 97, comma 2 e 2bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n.50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. Il soggetto attuatore USR-Marche in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n.50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità tecnico economica. Nei casi di cui al presente comma, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico alveo per rendere il corso delle acque parzialmente regolare in tempi più rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo..
7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure.
8. In deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n.32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

9. Il soggetto attuatore, al fine di accelerare gli interventi può procedere, dandone motivazione ed evidenza nelle procedure di gara, all'accorpamento degli interventi in specifici lotti funzionali in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'articolo 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n.50 del 2016 50, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 27 settembre 2019 C-63.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

16. Nell'ambito dei lavori di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua il soggetto attuatore può, con provvedimenti motivati previa adeguata istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, prevedere la cessione dei materiali litoidi e vegetali risultanti dalle lavorazioni di ripristino anche eventualmente alle imprese aggiudicatrici degli interventi stessi.
17. Nell'esecuzione della risagomatura delle sponde fluviali in caso di irregolarità geometriche o per favorire la regolare ricostruzione privata possono essere consentite modifiche minime della sponda nel limite del 2% rispetto alla precedente sagomatura.
18. Il soggetto attuatore, ove necessario, può individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento.
19. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore USR-Marche può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.
20. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
21. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, come convertito con modificazione dalla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

legge 11 settembre 2020, n.120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali.

Art. 7

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 8

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. I soggetti attuatori, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 9

(Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione)

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione degli stessi, in ragione delle strette interconnessioni tra gli stessi e la ricostruzione pubblica e privata è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:

- sub- Commissario;
- Presidente della Regione Marche, o un suo delegato;
- Sindaci dei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso o loro delegati;
- Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;
- un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici;
- l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 43.021.463,00 che trova copertura quanto a euro 38.390.152,74 nelle somme stanziare per tali interventi dalle ordinanze n. 37 e n. 64 e quanto a euro 4.631.310,26 a valere sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016, che presenta le necessarie disponibilità. In particolare per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici nei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso è stimato un importo pari a 3.500.000,00 per le attività propedeutiche ed euro 39.521.463,00 per gli interventi definitivi.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri dissesti tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singole opere derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 11



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini